

STUDIO LEGALE
Avv. Antonella Laguardia
Via G. Pastore n.2/D- tel e FAX 0835/536526
Cell.339-5735487
75020 MARINA DI NOVA SIRI (MT)

TRIBUNALE DI MATERA
SEZ. LAVORO
RICORSO EX ART.700 C.P.C. -

Con richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti
ai sensi dell'art. 151 c.p.c

Dimatteo Domenica (c.f. DMTDNC66S58A942P), nata il 18.11.1966, a Nova siri (MT) e ivi residente alla c/da San Megale n.1, rappresentata e difesa dall' avv. Antonella Laguardia (c.f. LGRNNL66P63H591Y), in forza di mandato reso in calce al presente atto originale, rilasciato su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del sottoscritto in Marina di Nova Siri alla via G. Pastore n.2/D, ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0835-536526,
PEC: laguardia 0479@cert.avvmatera.it.

RICORRENTE

CONTRO

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Potenza alla piazza delle Regioni (c.f.96013630767);
- **USR BASILICATA – UFFICIO IV- AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MATERA**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Matera alla via Siris snc (c.f. 8000142077)
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rapp.te p.t. (c.f.80185250588), tutti elettivamente domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, sita alla via Diciotto Agosto 1960 ;

RESISTENTI

NEI CONFRONTI DI

tutti i soggetti che occupano una posizione nella graduatoria di utilizzazione provvisoria interprovinciale — scuola secondaria di II grado – classe di concorso A019 - Provincia di Matera - anno scolastico 2016/2017, pubblicata il 14 settembre 2016, dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Matera.

CONTRO INTERESSATI



STUDIO LEGALE
Avv. Antonella Laguardia
Via G. Pastore n.2/D- tel e FAX 0835/536526
Cell.339-5735487
75020 MARINA DI NOVA SIRI (MT)

Per l'inserimento, ai sensi dell'art.2, comma 5, C.C.N.I. – comparto scuola – 2016/2017, nella graduatoria di utilizzazione provvisoria interprovinciale — scuola secondaria di II grado – classe di concorso A019 (Provincia di Matera - anno scolastico 2016/2017), pubblicata il 14 settembre 2016, dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Matera.

* * *

La professoressa Dimatteo Domenica, il 28 novembre 2015 veniva assunta, con contratto a tempo indeterminato, presso l'Istituto ITCG “ Manlio Capitulo” in Tursi (MT), classe di concorso A019 - nell'ambito del piano straordinario di assunzione di cui alla legge 107/2015, art.1, comma 98, lettera c. (doc. n.1).

Il 13.08.2016, in seguito a domanda obbligatoria di mobilità, riceveva comunicazione di avvenuto trasferimento per l'anno 2016//2017 in Friuli Venezia Giulia- ambito 004 - provincia GO (doc n.2), e il 01 settembre 2016 prendeva servizio presso l'I.T.I.S. “ Pertini” di Monfalcone (GO)- posto comune- classe di concorso A019 (doc. n.3).

Il 28 agosto 2016, inviava on line domanda di utilizzazione provvisoria presso l'USP di Matera, ai sensi dell'art. 2 comma 5, CCNL 2016/2017 (doc. n.4), al fine di poter ritornare nella propria provincia, essendo la classe di concorso A019 in esubero a Gorizia (doc. n.5).

In data 08 settembre 2016, l'USR Basilicata – Ufficio IV- ambito territoriale per la provincia di Matera pubblicava la graduatoria provinciale di utilizzazione provvisoria di secondo grado.

Nella classe di concorso A019, però, il nominativo della ricorrente non risultava nè tra gli inseriti né tra gli esclusi.

Ergo, il 10.09.2016, veniva inviato reclamo a mezzo lettera A/R (doc. n.6) e reiterato a mezzo PEC ed email il 12.09.2016 (doc.nn.7-8), specificando che la classe di concorso A019 è in esubero nella provincia di Gorizia nonché in tutt'Italia.

Tuttavia, con la pubblicazione della graduatoria definitiva di utilizzazione provvisoria, avvenuta il 14 settembre u.s., la situazione della docente è rimasta invariata.

Tanto in totale dispregio di quanto previsto dall'art.2, comma 5, CCNI 2016/17 – comparto scuola, che recita:”*Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso nella provincia di appartenenza*”.



L'U.S.P. di Crotone, invece, il 14 settembre u.s. ha pubblicato la “*graduatoria provvisoria dei docenti A019 aventi titolo all'utilizzazione per l'anno scolastico 2016/17, in quanto appartenenti a classe di concorso in esubero nella provincia di appartenenza (art.2, comma 5 CCNI, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2016/17)*” – doc. n. 9.

Pertanto, il 22.09.2016, veniva inviato, a mezzo PEC, ricorso per la rettifica e/o annullamento in autotutela della graduatoria in questione e l'inserimento della docente esclusa (doc.n.10).

La ricorrente, infatti, è in possesso dei requisiti richiesti per essere inserita in detta graduatoria , in quanto appartenente alla classe di concorso A019, in esubero sia nella provincia di Gorizia che in tutta l'Italia.

A oggi, nulla è stato fatto.

Alla luce di quanto esposto è evidente che l'USP di Matera, erroneamente e in violazione della normativa in materia, ha continuato a ignorare la domanda presentata dalla docente Dimatteo, nonostante il tempestivo reclamo in conseguenza dell'emanazione della graduatoria provvisoria e, il conseguente ricorso per l'annullamento e/o rettifica in autotutela della stessa.

Tutto ciò determina l'annullamento dell'intera graduatoria delle utilizzazioni provvisorie per la scuola secondaria II grado – classe di concorso A019- Ambito Territoriale della Provincia di Matera), illegittima per seguenti

MOTIVI.

1) VIOLAZIONE ART.2, COMMA 5 CCNI, UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE A.S. 2016/17.

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, così come di quello educativo ed A.T.A., secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, sono prioritariamente dirette a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati.

Nei dettaglio il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo anno 2016/2017, concernente le utilizzazioni all'art.2, in più commi elenca le varie fattispecie di soggetti legittimati a presentare domanda

La graduatoria redatta dall'Ufficio Provinciale di Matera, invece, contiene soltanto i nominativi di coloro che rientrano nel comma 1 di detto articolo, lettera a), cioè ” i docenti in soprannumero su



ambito” e alcun riferimento viene fatto alla domanda inviata dalla ricorrente ai sensi dell’art.2 , comma 5, CCNI , utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s. 2016/17.

E’ evidente, quindi, la violazione della normativa applicabile in materia.

A tal proposito, l’art.21 octies della legge 7 agosto 1990 n.241, modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n.15, dispone che *“è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”*.

Per quanto riguarda il procedimento *de quo*, la dottrina e la giurisprudenza sono ormai unanime nel ritenere che, con riferimento all’emanazione delle graduatorie scolastiche, quale estrinsecazione del potere della p.a., non è applicabile il criterio della tendenziale irrilevanza dei vizi formali e procedurali, posto, infatti, che le garanzie fornite al destinatario del medesimo sono irrinunciabili, in quanto attengono ad una forma particolare di diritto di difesa correlato ad aspetti cristallizzati di diritto soggettivo.

Ne consegue che, il procedimento deve osservare ed eseguire inevitabilmente le sue regole e il provvedimento parimenti, senza che sia possibile, a posteriori, avanti il giudice, un intervento dell’Amministrazione che dimostri che il provvedimento non sarebbe stato comunque diverso quand’anche le regole fossero state seguite.

2)VIOLAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N.241, CON SS. MM. ED II., PER ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE, APPLICAZIONE ED OPERATIVITÀ DEL C.C.N.I. SCUOLA.

Il provvedimento impugnato è illegittimo per eccesso di potere della pubblica amministrazione, ovvero disparità di trattamento nella selezione dei candidati aventi i requisiti previsti dalla normativa. La discrezionalità amministrativa, infatti, non conferisce alla P.A. il libero arbitrio, ma dei limiti che non possono essere oltrepassati.



Pertanto, onde evitare l'arbitrio nelle scelte dell'autorità, la dottrina e la giurisprudenza del Consiglio di Stato hanno elaborato nel corso degli anni i limiti propri dell'attività discrezionale: 1) interesse pubblico; 2) la causa del potere; 3) il principio di logica, imparzialità e ragionevolezza; 4) il principio dell'esattezza e completa informazione.

Risultano, pertanto, in maniera oltremodo eloquente i vizi di legittimità dell'atto amministrativo oggi impugnato, il quale si caratterizza per un evidente eccesso di potere, nella sua accezione tipica di cattivo uso dello stesso da parte della Pubblica amministrazione e nella deviazione del medesimo potere da quei principi generali stabiliti dal legislatore, come la correttezza, la buona fede o la diligenza, oltre che nella totale assenza del rispetto del c.d. buon andamento della p.a., stante la mancata applicazione del principio di imparzialità dell'azione pubblica implicante la realizzazione dei diritti individuali di ogni singolo cittadino e la loro connessa tutela.

3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA.

L'atto impugnato risulta, altresì, illegittimo perché emesso in violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale ex art.3 della Costituzione.

Quest'ultimo, stabilendo al primo comma che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, pone il principio dell'uguaglianza giuridica dei cittadini, regola fondamentale dello stato di diritto.

Nel caso di specie, il mancato inserimento nella graduatoria di utilizzazione provvisoria dei docenti appartenenti a provincie in cui la classe di concorso A019 risulta in esubero, determina una disparità di trattamento e di conseguenza, un'ingiustificata, oltreché infondata violazione dell'art.3 della Costituzione.

Il secondo comma, altresì, assegnando allo Stato il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini sancisce, invece, il principio dell'uguaglianza di fatto o sostanziale.

Siffatto principio si traduce nella pretesa a non essere discriminati a causa di una certa differenza, ma ad essere trattati come uguali.

Tanto, nel caso de quo è stato chiaramente violato.

4) DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO.

La graduatoria in questione è, ancora, illegittima per carenza di motivazione.



Invero, attraverso la motivazione dovrebbe evincersi l'iter logico che ha portato all'adozione del provvedimento impugnato, consentendo di comprendere il modo in cui l'amministrazione ha svolto le funzioni e, soprattutto, soddisfacendo la fondamentale esigenza dell'azione amministrativa..

La legge n.241 del 1990, all'art.3 ha sancito l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi prescrivendo che questa debba indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione

Nel caso in esame, l'Amministrazione avrebbe dovuto indicare anche solo in epigrafe al decreto di pubblicazione i presupposti di fatto e di diritto del mancato inserimento della docente i graduatoria.

Appare, quindi, frustrata l'essenza stessa della norma che, oltre a realizzare i principi di trasparenza e imparzialità amministrativa, è stata dettata per consentire al destinatario del provvedimento di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantito.

6) FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA

Nella fattispecie ci si trova innanzi ad un provvedimento i cui effetti comportano grave nocimento alla ricorrente, in quanto il mancato inserimento nella graduatoria di utilizzazione della provincia di Matera, ha impedito di concorrere per l'attribuzione di una cattedra fra quelle disponibili per le utilizzazioni nel richiesto ambito territoriale.

Tanto costringerà la docente Dimatteo a restare per l'anno scolastico 2016/2017 presso l'I.S.I.S. "Pertini" di Monfalcone (GO), istituto sito a notevole distanza dalla provincia in cui ha chiesto utilizzazione ed è residente con notevole disagio familiare e sociale oltre che economico.

E', quindi, proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per la ricorrente di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità di godere di un proprio diritto, con conseguenze irreparabili.

Del resto, appare estremamente evidente che, la mancata inclusione nella graduatoria di utilizzazione per la classe di concorso A019 determinerà nell'anno scolastico 2016/2017 un pregiudizio irreparabile per la ricorrente, alla quale verrà sottratto ingiustamente ed illegittimamente la propria cattedra, dovuta sulla scorta dei diritti e dei titoli posseduti.

La professoressa Dimatteo, in definitiva, ha diritto, mediante adozione di un provvedimento d'urgenza ex artt.700 e 669 bis c.p.c., all'immediato inserimento nella graduatoria di utilizzazione provvisoria interprovinciale - scuola secondaria II grado- classe di concorso A019, per la provincia di Matera in relazione all'anno scolastico 2016/2017.



Per quanto riguarda, infine, la giurisdizione dell'adito Tribunale, Sezione Lavoro, si evidenzia, che nel caso di specie, si verte nell'ambito della formazione e successivo scorrimento delle graduatorie previste all'interno del settore scolastico, ed in particolare nella corretta attribuzione di punteggi, precedenze e posizioni in graduatoria a favore della ricorrente, che implica di per sé, trattandosi di un diritto soggettivo all'assunzione, la giurisdizione del giudice ordinario a tutela dell'instaurato rapporto di lavoro in regime di diritto privato.

D'altronde il diritto al lavoro costituisce un bene fondamentale e come tale inaffievolibile, in quanto naturale esplicazione delle proprie inclinazioni, connesso intimamente alla persona nella sua funzione di contributo al progresso materiale e spirituale della società ex art. 4 Cost..

In tema di giurisdizione, pertanto, come sancito dall'ormai copiosa giurisprudenza in merito il Giudice Amministrativo è giudice del provvedimento ed il Giudice Ordinario è giudice dell'atto di gestione: in tal senso, occorre verificare "quale pretesa" (quale *petitum*), nel caso specifico, venga introdotta nel giudizio per approvare quale sia la situazione giuridica soggettiva che si assume lesa.

L'art. 63 del D.lgs. nr. 165 del 2001. parlando di "atti amministrativi presupposti/di organizzazione", afferma che: "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1.2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questioni atti amministrativi presupposti.

A tal proposito, la Cassazione Civile a Sezioni Unite, con Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014 "*In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola*, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, ha statuito che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del dlgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali V art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in



una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regolagiurisdizione)";

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la docente Dimatteo Domenica, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

Alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, accolga in rito il presente ricorso, ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c. voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

- 1) In via principale - con decreto *inaudita altera parte* - riconoscere, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a essere inserita nella graduatoria di utilizzazione provvisoria, ai sensi dell'art. 2 , comma 5 , CCNI, con conseguente annullamento e/o rettifica della graduatoria definitiva di utilizzazione provvisoria interprovinciale - scuola secondaria II grado, classe di concorso A019, predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Matera in data 14.09.2016;
- 2) conseguentemente, ordinare all'USR Basilicata – ufficio IV- ambito territoriale per la provincia di Matera, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di inserire la ricorrente nella graduatoria delle utilizzazioni provvisorie anno scolastico 2016/17, della scuola secondaria II grado- provincia di Matera – classe di concorso A019;
- 3) disporre, contestualmente al decreto *inaudita altera parte*, la fissazione di un termine entro il quale proporre domanda giudiziale di merito;
- 4) In subordine, fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, disporre l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari, riconoscere, accertare e dichiarare il diritto della docente Dimatteo ad essere inserita nelle graduatorie di utilizzazione provvisoria , ai sensi dell'art.2, comma 5, CCNL;
- 5) pronunciare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.

CONCLUSIONI NEL MERITO

OLTRE AD ACCOGLIERE TUTTE LE CONCLUSIONI PER COME GIA' RICHIESTE AI NN.1); 2); 3); 4); 5) IN VIA D'URGENZA, VOGLIA L'ECC.MO GIUDICE ACCETTARE LE SEGUENTI:



6) accertare e dichiarare, infine, il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi a titolo di danno emergente, nella misura che potrà quantificarsi nel corso del giudizio, ovvero attraverso l'indicazione da parte del Giudice dei criteri in base ai quali dovrà essere proposto il pagamento delle somme per la reintegrazione patrimoniale delle lesioni subite dalla ricorrente in dipendenza della mancata possibilità di essere utilizzata nella provincia di Matera nell'anno scolastico 2016/17.

7) Condannare in ogni caso le parti resistenti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura.

In via istruttoria si chiede che il Tribunale del lavoro adito voglia ordinare, ai sensi degli artt.210 e 421 c.p.c., l'acquisizione di tutta la documentazione afferente il personale docente e le rispettive istanze di inserimento nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale scuola secondaria grado- classe di concorso A019 per la Provincia di Matera in relazione all'anno scolastico 2016/2017.

Deposita documenti come da corpo dell'atto e indice di fascicolo.

Ai fini del versamento del contributo unificato dichiara che il valore della controversia è allo stato indeterminabile e che il reddito familiare della ricorrente non supera il limite previsto dal D.P.R.115/2002, con ss. mm. ed ii, come da allegata autocertificazione, e, pertanto, nessun contributo deve essere versato.

Nova Siri, 27.09.2016

(avv. Antonella Laguardia)

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

La sottoscritta, nella spiegata qualità,

PREMESSO

- che il ricorso ha per oggetto l'annullamento e/o la rettifica della graduatoria definitiva di utilizzazione provvisoria interprovinciale - scuola secondaria II grado, classe di concorso A019, predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Matera in data 14.09.2016, ed il contestuale accertamento del diritto della ricorrente al corretto inserimento in graduatoria, sì come prevista dal C.C.N.I. 2016/2017, in relazione all'Ambito Territoriale della Provincia di Matera;



- che la ricorrente la professoressa Dimatteo Domenica attualmente non risulta inserita in detta graduatoria;
- che ciò implica la legittimazione passiva di tutti i soggetti che occupano una posizione nella detta graduatoria di utilizzazione classe di concorso A019;
- che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatoria di utilizzazione classe di concorso A019;

RILEVATO

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;
- che già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- che il TA R Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- che anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso(...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.);
- che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso,

La sottoscritta avvocato

FA ISTANZA



STUDIO LEGALE
Avv. Antonella Laguardia
Via G. Pastore n.2/D- tel e FAX 0835/536526
Cell.339-5735487
75020 MARINA DI NOVA SIRI (MT)

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U. e, pertanto,

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria definitiva delle utilizzazioni provvisorie per la scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso A019 - Ambito Territoriale della Provincia di Matera per l'anno scolastico 2016/2017, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata Dir. Generale C.S.A. Provinciale di Matera -Ambito Territoriale di Matera — Ufficio IV www.istruzioneematera.it. a cui lo stesso Ufficio Scolastico dovrà provvedere nel momento in cui ne riceverà la notifica ad opera della medesima ricorrente, dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come “tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria definitiva delle utilizzazioni provvisorie per la scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso A019 - Ambito Territoriale della Provincia di Matera per l'anno scolastico 2016/2017”,
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Nova Siri, 27.09.2016.

(Avv. Antonella Laguardia)

